



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Consigliere Delegato
Dott. Maurizio Roventini

Presidente
Dott.ssa Francesca
Cavaliere

Segretario
Dott.ssa Sara Giusti

Componenti
Dott. Angelo Bachi
Dott.ssa Rachele Bellesi
Dott.ssa Lara Cappelli
Dott.ssa Carlotta Curini
Dott. Riccardo Dal Monte
Dott.ssa Paola Dell'Antico
Dott. Andrea Donati
Dott. Alessandro Favilli
Dott. Andrea Gambuzza
Dott. Fabiano Matteo
Longo
Dott. Paola Manfreda
Dott. Mauro Mazzoni
Dott. Alessandro Merenda
Dott. Leonardo Modrone
Dott.ssa Katiuscia Orsucci
Rag. Rosaria Rita Pantalena
Dott. Marco Pasqualetti
Dott.ssa Elena Pro
Dott. Pasquale Romano
Dott.ssa Luisa Sirianni
Rag. Stefano Stefanelli
Dott. Marco Tosi
Rag. Stefano Turini
Rag. Paolo Vallini
Dott.ssa Roberta Vaselli

CIRCOLARE N. 4

COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI: Focus sui nuovi adempimenti del Codice della Crisi e dell'Insolvenza D.lgs. 14/2019

La Commissione Procedure Concorsuali, considerato le novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza D.lgs. 14/2019, ha ritenuto opportuno fornire agli iscritti un focus su alcuni degli adempimenti previsti dalla nuova normativa all'interno delle procedure concorsuali al fine di condividere informazioni utili ad una corretta gestione della normativa all'interno degli studi professionali.

✓ Nella presente circolare approfondiremo

**Le relazioni del commissario giudiziale nel
concordato preventivo (artt. 105 e 107 CCI):
Tempistiche e nuovi adempimenti**



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

Il codice della crisi di impresa, così come la precedente legge fallimentare, riserva ancora alla relazione del Commissario Giudiziale un ruolo fondamentale nell'alveo della procedura di Concordato preventivo sia quale strumento di informazione ai creditori che quale strumento di informazione per gli organi giudiziari (Giudice Delegato e Pubblico Ministero).

La disciplina della relazione al commissario è contenuta nell'art. 105 CCII e nell'art. 107 CCII.



Il primo termine a cui dobbiamo far riferimento per determinare le tempistiche della relazione del Commissario è quello stabilito dal Tribunale con decreto ai sensi dell'art. 47, co. 2, lett c) del CCII: **la data iniziale** e quella finale **per l'espressione del voto**.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 104 CCII, 2 co. CCI:



*"Il commissario giudiziale provvede a **comunicare ai creditori** a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, **il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata** ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento che si applica l'articolo 10, comma 3."*

CONTENUTO DELLA RELAZIONE...

Il commissario Giudiziale nella relazione ex art. 105 CCII, così come previsto nel precedente ex art. 172, L. fall. riferisce e deve riferire ai creditori direttamente, redige:

- l'inventario del patrimonio del debitore;
- una relazione in cui riferisce in modo particolareggiato:



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

- o sulle cause del dissesto" precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza (quest'ultimo inciso non previsto nel previgente articolo della legge fallimentare);
- o sulla condotta del debitore
- o sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori.

Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti dei terzi.

La funzione della relazione del commissario giudiziale è e resta dunque quella di fornire al tribunale e ai creditori un'adeguata informativa circa i contenuti della proposta concordataria, con l'obiettivo di permettere a questi ultimi l'espressione di un voto consapevole e ponderato.



L'art. 172 l.f. all'ultimo comma riportava *"Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni."*, comma non riproposto nel nuovo art. 105 CCII.

...TEMPISTICHE

[A] = data iniziale stabilita per il voto dei creditori: fissata con il decreto ex art. 47, co. 2, lett. c) CCI

[A] - >=45 giorni

Il commissario giudiziale deposita in cancelleria la propria relazione ex art. 105 co. 1 CCI. Copia della relazione è trasmessa al Pubblico Ministero.

Non è più previsto il suo contestuale invio a creditori e debitore.

[A] - >=20 giorni

Termine ultimo per la modifica delle proposte di concordato pervenute, ivi compresa quella presentata dal debitore. (art. 105 co. 4 CCI)

[A] - >=15 giorni

- Il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori (art. 107 co. 3 CCI) con comunicazione **depositata e inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati**, che deve:
a) avere allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

- Il commissario giudiziale redige e deposita in cancelleria una relazione integrativa e, nel medesimo termine, la comunica ai creditori:

qualora siano depositate proposte concorrenti (art. 105 co. 3 CCI). Tale comunicazione avviene con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2. Copia della relazione è trasmessa al Pubblico Ministero.

qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto (art. 105 co. 5 CCI). Copia della relazione è trasmessa al Pubblico Ministero.

[A] - ≥ 10 giorni (art. 107 co. 4):

a) il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, nonché i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale.

b) Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti.

c) Il debitore:

- ✓ ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti;
- ✓ ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti;
- ✓ può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.

[A] - ≥ 10 giorni ≤ 7 giorni

il commissario giudiziale (art. 107 co. 5):

a) dà comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e;

b) ne informa il giudice delegato.

Per dette attività il CCI non fissa alcun termine ma, poiché il commissario giudiziale deve poi depositare almeno sette giorni prima di "A" la propria relazione definitiva è possibile ritenere che quanto sopra debba avvenire prima di tale ulteriore adempimento.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

[A] - ≥ 7 giorni

Il commissario giudiziale **deposita la propria relazione definitiva** e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati. (art. 107 co. 6)



Art. 107 co. 9 CCI: I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 dell'art. 107 CCI NON sono soggetti alla sospensione dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742

Pisa, 20/02/2025

La Commissione Procedure Concorsuali